

**Bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a
valere sull'intervento "Investimenti nelle aziende agricole per la
diversificazione in attività non agricole" (SRD03), attivato con D.G.R. 22/2026**

Sommario

1) FINALITÀ E OBIETTIVI	2
2) MODALITÀ DI ACCESSO E VALIDITÀ TEMPORALE	2
3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.....	2
4) CAMPO DI AZIONE E AMBITO TERRITORIALE	2
5) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	2
6) INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	3
7) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI.....	3
8) INVESTIMENTI	3
9) SPESE AMMISSIBILI	5
10) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ.....	10
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
12) DOMANDE DI SOSTEGNO	13
13) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL SOSTEGNO	14
14) VARIANTI.....	14
15) PROROGA.....	16
16) DOMANDE DI PAGAMENTO	16
17) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL PAGAMENTO.....	18
18) VIOLAZIONI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ [...] ESCLUSIONE, DECADENZA	18
19) MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	20
20) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR	20
21) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	20
22) DATI PERSONALI	21
23) DISPOSIZIONI FINALI	21

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

In applicazione della D.G.R. n. 22/2026, con la quale sono state approvate le direttive per l'attivazione dell'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, ai sensi del Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023/2027.

Il bando è finalizzato a incentivare gli investimenti per le attività di **agriturismo**, che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

L'intervento mira al perseguimento dei seguenti Obiettivi Specifici (OS):

- migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione (OS02);
- promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare (OS08).

2) MODALITÀ DI ACCESSO E VALIDITÀ TEMPORALE

La modalità di attuazione del presente bando è a graduatoria.

Le domande devono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 del giorno mercoledì 18 marzo 2026 e sino alle ore 12:00 del giorno giovedì 30 aprile 2026.

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi investimenti.

3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente Bando ammontano complessivamente a euro 1.664.640,00.

A seguito di rimodulazioni finanziarie del PSP 2023/2027, le risorse a disposizione per il presente bando potranno essere incrementate fino a un massimo di euro 4.500.000,00 complessivi, allo scopo di ampliare il numero di progetti finanziabili.

4) CAMPO DI AZIONE E AMBITO TERRITORIALE

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle attività agrituristiche così come definite dall'articolo 2 comma 2 lettere a), b), c) e d) delle Disposizioni approvate con la D.G.R. 604/2025.

Il Bando si applica a tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della regione Liguria.

5) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono beneficiari del sostegno gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.

Contestualmente alla domanda di sostegno i beneficiari devono dimostrare che, al termine dell'operazione, verrà rispettata la prevalenza, in termini di tempo lavoro, dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica.

Relativamente alle attività di cui al precedente paragrafo "campo di azione":

1. per le imprese già iscritte alla Banca dati degli operatori agrituristici, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 37/2007, per cui l'investimento richiesto non modifica l'attività in termini di giornate agrituristiche, la prevalenza e la connessione dell'attività agricola rispetto a quella agriturstica si intendono già dimostrate;
2. per le imprese già iscritte nella Banca dati sopra richiamata, per cui l'investimento richiesto modifica l'attività in termini di giornate agrituristiche oppure per le imprese che non esercitano ancora l'attività agriturstica, deve essere preventivamente dimostrata la prevalenza e la connessione dell'attività agricola rispetto a quella agriturstica, mediante la presentazione del "modulo 7" scaricabile dalla pagina dedicata all'agriturismo del sito www.agriligurianet.it a corredo della domanda di sostegno, salvo i casi in cui tale modulo non sia stato già allegato al progetto presentato al SUAP (vedi capitolo 12 punto 9).

6) INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile. Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831.

La spesa massima ammissibile a finanziamento è stabilita in euro 300.000,00, corrispondente ad un sostegno pari ad euro 150.000,00. Le domande di sostegno con richiesta di contributo complessivo superiore a 150.000,00 euro o inferiore a 5.000,00 euro non sono ricevibili. E' consentito a ciascun richiedente di presentare una sola domanda di sostegno nell'ambito del presente bando.

7) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono gli obiettivi individuati al capitolo 1 e necessari alla creazione o al miglioramento delle attività agrituristiche, così come definite dall'articolo 2 lettere a), b), c) e d) della D.G.R. 604/2025.

La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti.

Fanno eccezione le spese generali e tecniche effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali e tecniche sono ammissibili fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali predetti sono aumentati del 2% per i soli investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 e solo qualora siano sostenute spese per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Sono ammissibili a sostegno gli interventi situati all'interno dei beni fondiari che si trovano nella disponibilità dell'impresa e condotti a titolo di proprietà, usufrutto o affitto. Nel caso di affitto il titolo di conduzione deve avere durata tale da garantire il rispetto del vincolo di destinazione d'uso dichiarato per l'ottenimento del contributo. Non è ammesso il comodato d'uso.

Non sono ammesse le domande per le quali il contributo pubblico, determinato a seguito di istruttoria, sia inferiore a 5.000,00 euro.

Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali.

8) INVESTIMENTI

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle attività agrituristiche, così come definite dall'articolo 2 comma 2 lettere a), b), c) e d) dalla D.G.R. 604/2025.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

1. IMMOBILI:

1.1 Adeguamento edilizio

1.1.1 adeguamento edilizio dei fabbricati da adibire alle attività agrituristiche

- 1.1.1.a opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3 lett. b, c, d D.P.R. 6-6-2001 n. 380);
- 1.1.1.b realizzazione e/o adeguamenti degli impianti ad uso esclusivo per i campi di azione sopra menzionati:
 - per la produzione di energia FER (fonti energetiche rinnovabili);
 - volti al risparmio idrico o all'uso sostenibile dell'acqua;
 - per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda con utilizzo fonti rinnovabili;
 - igienico sanitari;
 - tecnologico funzionali.

1.2 Altri interventi

- 1.2.1 sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di cui all'art.11 della DGR 604/2025;
- 1.2.2 strutture per l'ospitalità in spazi aperti, di cui all'art.11 della DGR 604/2025, da mettere a disposizione per gli ospiti;
- 1.2.3 realizzazione di strutture sportive (le realizzazioni ad esempio: campo tiro con l'arco- campo di bocce- campo polivalente- percorso sportivo- piscina –maneggio-laghetto per pesca sportiva devono essere sempre dimensionate all'attività agrituristica esercitata dall'azienda nel rispetto delle vigenti normative);
- 1.2.4 realizzazioni di percorsi sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola.

1.3 Servizi igienici

- 1.3.1 creazione dei servizi igienici (compresi i prefabbricati purché realizzati con materiali naturali).

2. MACCHINARI O ATTREZZATURE:

- 2.1 acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari e attrezzature (per le peculiarità di questi investimenti, fanno parte delle attrezzature gli arredamenti necessari per svolgere le attività). La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

3. INVESTIMENTI IMMATERIALI:

- 3.1 acquisto di programmi informatici.

INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- acquisto di terreni;
- interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisto e/o realizzazione di prefabbricati sia fissi che mobili e di fabbricati, ad eccezione degli investimenti previsti ai punti 1.2.2 e 1.3.1;
- realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici ad uso agrituristico;
- prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia);
- realizzazione di recinzioni metalliche con o senza cordoli in muratura;
- acquisti relativi a materiali di consumo;
- acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;

- acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- acquisto di posateria e stoviglieria;
- acquisto di quadri, stampe e riproduzioni in genere, sopramobili;
- impianti di allarme e sorveglianza;
- investimenti allocati in territori extra regionali;
- interventi previsti da altri interventi del PSP;
- interessi passivi;
- stipula di polizze fidejussorie;
- IVA, altre imposte, oneri e tasse.

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al paragrafo precedente.

Cantierabilità

Gli interventi proposti per essere ammessi al sostegno devono essere immediatamente cantierabili, ovvero eseguibili al momento della presentazione della domanda di sostegno, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni, valutazioni, preventivi e quant'altro necessario, ai sensi della normativa applicabile e intestati al richiedente.

Sono esclusi da quest'obbligo i lavori e le opere per cui la legge consente l'avvio tramite dichiarazioni o certificazioni emesse dallo stesso richiedente o da un professionista da esso incaricato. In questi casi il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno un'apposita dichiarazione attestante quali specifiche dichiarazioni o certificazioni verranno presentate al Comune competente.

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al sostegno il beneficiario deve presentare al Settore Ispettorato Agrario Regionale, a mezzo posta elettronica certificata, copia delle dichiarazioni o certificazioni depositate al Comune competente e non contestate dallo stesso. Il mancato rispetto del termine prescritto comporta la decadenza della domanda dal sostegno ammesso.

Si ribadisce che il progetto presentato al SUAP dovrà essere corredato, così come previsto dall'articolo 24 commi 2 e 3 della D.G.R. 604/2025, dal modulo regionale "modulo 7 – Allegato per interventi edili a finalità agrituristica" con i relativi allegati obbligatori (reperibili su www.agriligurianet.it), in cui deve essere illustrata l'attività agricola e la complementare attività agrituristica, per il rilascio del necessario parere preventivo del Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria.

9) SPESE AMMISSIBILI

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 73 del REG.(UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e dal PSP 2023 2027, ai fini della valutazione dei costi ammissibili relativi all'intervento in oggetto.

Una spesa, per essere ammissibile a finanziamento, deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata: vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione;
- rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità, e in particolare:
 - a) essere riferita al periodo temporale di vigenza del programma;
 - b) essere verificabile e controllabile;
 - c) risultare legittima e contabilizzata regolarmente;
 - d) essere sostenuta all'interno di un periodo ammissibile.

La spesa, inoltre, deve essere ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, si ricorre a uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista, laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- raffronto tra almeno tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra loro;
- adozione di un prezzario di riferimento per costruzioni, opere, impianti, lavori, prestazioni manuali e intellettuali, e di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (prezzario regionale e della camera di commercio);
- esame da parte di un comitato di valutazione nel caso in cui non sia possibile adottare i criteri di valutazione della congruità della spesa indicati ai due precedenti punti.

I metodi sopra determinati si applicano anche alle spese generali e tecniche.

1. COSTI D'INVESTIMENTO MATERIALI E IMMATERIALI

A. OPERE EDILI E IMMOBILI

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui l'utilizzo dell'opera è subordinata.

Per il computo metrico allegato alle domande di sostegno e pagamento valgono le seguenti indicazioni:

1. il computo deve essere realizzato in maniera tabellare o che comunque riporti gli stessi elementi conformi al modello rinvenibile su www.agriligurianet.it;
2. il computo deve essere redatto sulla base del prezzario "Regione Liguria opere edili e impiantistica" o, per interventi non ancora presenti, in altri prezzari ufficiali di altre Regioni e vigenti al momento della redazione del computo (indicando l'anno a cui si riferisce il prezzario e il codice della voce di costo);
3. nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, la voce di computo in oggetto si può quantificare sulla base di un'analisi dei prezzi redatta da un tecnico qualificato;
4. non sono in alcun modo ammissibili voci a corpo o comunque accorpate (ovvero valutazioni sintetiche o con preventivo dei costi riferiti ad una o più lavorazioni conglobate, che invece sono da disarticolare tra più voci di prezzario o analisi dei prezzi o preventivi del singolo elemento);
5. il computo metrico dovrà essere fornito in allegato alla domanda in formato pdf e digitale, per consentire una più rapida valutazione dello stesso.

Inoltre, il computo metrico estimativo deve presentare i seguenti elementi in modo da rendere facilmente identificabili, misurabili e verificabili le diverse parti dell'intervento:

Nel frontespizio o comunque in posizione facilmente riconoscibile:

- titolo dell'intervento/sotto-intervento in raccordo alla domanda di sostegno;
- indicazione dei prezzari utilizzati ("Regione Liguria opere edili e impiantistica", ecc.) e relativo anno di riferimento e percentuale di utili di impresa previsto;
- individuazione catastale della localizzazione dell'intervento/sotto-intervento in oggetto;

Nella tabella di calcolo, per singole voci di costo (che possono essere aggregate in sotto-interventi e relativi subtotali):

- prezzario utilizzato;
- n° codice della voce di prezzario utilizzata;
- eventuale riferimento a nuovo prezzo da analisi dei prezzi (da allegare a parte);
- prezzo della voce di costo come da prezzario per unità di misura;
- percentuale di manodopera da prezzario;
- quantitativo della voce di costo e relativa unità di misura;

- sviluppo lineare della voce di costo (ovvero con l'articolazione in larghezza, altezza e profondità ed altro in modo da valutare come si sia giunti al quantitativo della voce di costo);
- eventuale quota parte richiesta per gli interventi/sotto-interventi che richiedano tale articolazione (ad esempio in caso di uso promiscuo aziendale e privato, in caso di sussistenza di più domande di sostegno su misure diverse sullo stesso bene, ecc.), con allegata giustificazione della quota applicata in base ad una valutazione millesimale;
- costo riferito al quantitativo a computo;
- costo per manodopera e/o materiali da fatturare;
- subtotali nei casi l'intervento sia articolato in sub interventi;
- totale complessivo;
- identificazione del tecnico qualificato incaricato;
- data;
- firma del tecnico incaricato e del richiedente, per accettazione.

Il computo metrico consuntivo è strutturato in maniera del tutto analoga al precedente, anche per consentire un facile raffronto, ma prevede che si evidenzino per ciascuna singola voce:

- costo effettivamente sostenuto per manodopera e/o materiali rendicontato con fattura;
- individuazione della fattura a copertura della specifica voce di costo ed allegata alla domanda di pagamento;
- eventuali variazioni in aumento o diminuzione rispetto al computo estimativo;
- quadro o colonna di raffronto tra preventivo e consuntivo, per ogni singola voce a computo, e le fatture corrispondenti.

B. BENI MATERIALI, ACQUISTI, FORNITURE

Nel caso di acquisizione di beni materiali e immateriali (comprese le spese generali e tecniche) non compresi nelle voci del prezzario (es. macchinari ed attrezzature), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa. Tali preventivi, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione e consultazione preventivi" disponibile sul SIAN.

In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi, richiesta tramite PEC ai fornitori che a loro volta li invieranno tramite PEC, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Servizio assistenza informatica SIAN – Psr misure strutturali" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/servizio-assistenza-informatica-sian/psr-misure-strutturali.html> .

I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;

I preventivi di ogni bene/servizio da acquistare (comprese le spese generali e tecniche) dovranno essere:

1. confrontabili (ovvero riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, da individuare in maniera univoca rispetto ad altri beni affini);
2. rilasciati da tre fornitori diversi in concorrenza tra loro (non riconducibili NEPPURE PARZIALMENTE, alle stesse persone fisiche o giuridiche o a soggetti collegati e comunque con interessi comuni);
3. competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);
4. riportanti le generalità della ditta che fornisce il preventivo: denominazione, partita iva, indirizzo, contatti telefono/e-mail;
5. riportare la data di emissione;

6. corredati da breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, qualora tale scelta non cada su quello con prezzo inferiore.

Al fine di garantire la confrontabilità tra i preventivi (punto 1) si consiglia di dettagliare opportunamente le richieste di preventivo.

Al riguardo di quanto previsto al punto 6 dell'elenco precedente, si pongono i seguenti casi:

- a) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- b) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- c) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

Ove non risulti possibile reperire 3 differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica predisposta da un tecnico qualificato, che illustri i motivi della scelta di un bene o di un servizio proveniente da un unico fornitore. La stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

La documentazione di cui sopra (i tre preventivi acquisiti mediante le funzionalità Sian, l'eventuale relazione tecnica e la relazione per l'unico fornitore), deve essere allegata alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della spesa relativa.

C. INVESTIMENTI IMMATERIALI

Per quanto concerne gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, la scelta può essere effettuata in base al principio dell'offerta migliore dal punto di vista tecnico ed economico, sulla base di tre differenti offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Sono ammissibili le spese per gli adeguamenti normativi obbligatori sostenute per la realizzazione dei pertinenti investimenti, eseguiti esclusivamente nel corso del periodo di adeguamento previsto dalla legge.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche; sulle relative fatture o su documenti accompagnatori deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, se pertinente, il numero di serie o di matricola.

2. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano controllabili e verificabili. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che risultano effettuate nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda stessa.

3. LEGITTIMITÀ E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dal bando, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

I sopra citati documenti (fatture e altri documenti equivalenti) devono essere emessi riportando il CUP del progetto oppure la dicitura: "CSR LIGURIA. 2023/2027 DOMANDA N°" seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. Tale obbligo non si applica a giustificativi di spesa relativi alle spese generali e tecniche connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che risultano emessi nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda stessa. Le fatture e gli altri documenti equivalenti devono essere emessi sin dall'origine con l'apposizione della predetta dicitura, in mancanza della quale il documento contabile ed il relativo investimento sono da considerarsi non conformi al bando ed alle regole del PSP, e pertanto non possono essere utilizzati né per la rendicontazione delle spese ammissibili né per il completamento degli investimenti programmati. Inoltre, ai fini del PSP e del presente bando non è consentito sanare la mancanza della dicitura sulla fattura originaria mediante l'emissione di autofatture.

Per documento contabile avente forza probante equivalente alla fattura si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia fiscale.

Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario o cointestati, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario deve disporre di un conto corrente esclusivo dell'azienda agricola.

In ogni caso, la spesa non è ammissibile se la fattura (o documento equivalente) non è accompagnata dalla quietanza, a prova dell'effettivo trasferimento di denaro dal beneficiario al fornitore.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI PER I COSTI DIRETTI A RIMBORSO

Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti all'investimento approvato, con documenti a sé intestati, utilizza le seguenti modalità:

- **bonifico o ricevuta bancaria** (Riba): produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato; tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, compreso i riferimenti della fattura pagata. Non sono ammissibili bonifici cumulativi dove non sia possibile risalire al fornitore e alla fattura;
- **carta di credito e/o bancomat**: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- **pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Sono inoltre stabilite le seguenti norme:

- ogni operazione, e ogni spesa conseguente, deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea applicabile;
- un'operazione illegittima o illegale, anche se pertinente rispetto all'obiettivo dell'intervento, non può dare luogo a spese ammissibili;

- una spesa sostenuta non conformemente alle disposizioni di cui al presente documento non è ammissibile, ancorché riferita a un'operazione ammissibile;
- in particolare, ogni spesa deve corrispondere a registrazioni contabili adeguate, in conformità alle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

10) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

La selezione delle domande avviene sulla base dei criteri individuati nell'ambito dei principi nel PSP e su cui il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 10 settembre 2024 ha espresso il proprio parere:

Criteri di selezione	Declinazione	Punteggio
Beneficiario donna	il punteggio è attribuibile se il richiedente/beneficiario della domanda è donna. In caso di domande presentate da persone giuridiche il requisito è riferito al socio con funzioni di rappresentante legale che sottoscrive la domanda, così come rilevabile dalla visura camerale in cui deve risultare che la richiedente donna è il capo azienda con pieni poteri amministrativi, giuridici e fiscali in ordine a tutte le decisioni inerenti all'azienda = punti 8	Fino a punti 30 (punteggi cumulabili)
Agricoltore professionale	iscrizione INPS gestione agricola = punti 10	
Età del beneficiario	maggior punteggio per la minore età del richiedente/sottoscrittore della domanda: – da 18 a 25 anni = punti 20 – da 26 a 40 anni = punti 15 – da 41 a 50 anni = punti 12 – da 51 a 60 anni = punti 10 – 61 anni e oltre = punti 8	
Investimenti realizzati in aree rurali A, C e D	– aree rurali (ex Comuni classificati area A nel PSR 2014-2022) = punti 12 – aree rurali intermedie (ex Comuni classificati area C nel PSR 2014-2022) = punti 15 – aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (ex Comuni classificati area D nel PSR 2014-2022) = punti 18	fino a punti 18
Dimensione economica dell'azienda	– imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard (in euro) al momento della presentazione della domanda di sostegno da: ○ 10.000 a 25.000: punti 13 ○ 25.001 a 50.000: punti 9	fino a punti 13
Differenziazione dei servizi offerti dall'azienda	aziende agrituristiche che richiedono finanziamenti per ristrutturazione di locali per il pernottamento, con almeno 2 locali fruibili ai portatori di handicap (camere e relativi servizi igienici annessi) = punti 9	punti 9
Collaborazione tra imprese	agriturismi aderenti ad associazioni di agriturismi in forma di cooperative, consorzi o rete di imprese, che coinvolgano anche aziende agricole, operanti in ambito locale (regionale), formalmente costituite prima della data di presentazione della domanda di sostegno = punti 14	punti 14

Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale	– investimenti per impianti di Fonti Energie Rinnovabili (FER) es. fotovoltaici, idroelettrico, eolico, ecc. = punti 6 – investimenti per impianti volti al risparmio idrico o all'uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo) = punti 6 – investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda (impianti a legna, cippato, biomassa, pannelli solari, ecc.) = punti 6	fino a punti 12 (punteggi cumulabili)
Progetti presentati da aziende agricole sociali	iscrizione al registro aziende agricole sociali della Liguria (RAAS)	punti 4

Per quanto riguarda il criterio "Agricoltore professionale", lo stesso si applica ai coltivatori diretti e agli IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).

Per quanto riguarda il criterio relativo all'età del beneficiario, se si tratta di società si fa riferimento all'età del rappresentante legale.

Per il criterio di selezione "Dimensione economica aziendale", il punteggio di 13 punti è attribuito alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica dell'impresa, espressa in termini di Produzione Standard (PS), da € 10.000,00 fino a 25.000,00. Il punteggio di 9 punti è attribuito per dimensione economica aziendale da € 25.001,00 a € 50.000,00. Ai fini del calcolo sono computate le sole PS riferite al territorio regionale ligure, al Piano Colturale e alla Consistenza Zootecnica presenti nella scheda di validazione del Fascicolo aziendale a cui si collega la domanda, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Si rammenta che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come stabilito da apposito decreto ministeriale. Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla tabella "Produzioni Standard Dati INEA 2020" e in assenza di valori di riferimento, ai valori delle Produzioni Standard pertinenti, riportati nell'apposita tabella complessiva pubblicata www.agriligurianet.it sezione "bandi aperti", intervento SRD03.

Nel caso si richieda il punteggio per la dimensione economica, al momento di presentazione della domanda i richiedenti devono allegare il prospetto di calcolo della Dimensione economica aziendale, sottoscritto dal richiedente.

Con riferimento al criterio "Collaborazione tra imprese" occorre produrre documentazione utile a dimostrare l'eventuale punteggio dichiarato.

Per quanto riguarda il criterio relativo "Progetti presentati da aziende agricole sociali" le aziende, oltre ad essere iscritte al RAAS, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono dimostrare l'attività di agricoltura sociale con la stipula di una convenzione con soggetto qualificato a svolgere attività di agricoltura sociale per persone svantaggiate e/o autorizzazione da parte dei soggetti competenti per le attività che non riguardano persone svantaggiate.

A parità di punteggio prevale la domanda presentata dal richiedente più giovane, se si tratta di società si fa riferimento all'età del rappresentante legale.

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale inferiore a 30 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno.

I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, la Regione procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (30 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSP sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni, mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti, con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni e un conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA. Ogni domanda presentata dovrà fare riferimento ad una scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo *barcode* generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/delega-azienda-libero-professionista.html> .

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com , strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it , allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori/anomalie.

Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/servizio-assistenza-informatica-sian/psr-misure-strutturali.html> .

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico, che impedisca il rilascio della domanda, è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, e non costituisce impegno per la Regione Liguria. Verranno prese

in considerazione ed analizzate unicamente le segnalazioni pervenute secondo le indicazioni sopra richiamate, nei termini di apertura del bando.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere presentata (tecnicamente “rilasciata”) con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall’Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

12) DOMANDE DI SOSTEGNO

I beneficiari sono tenuti a presentare le domande di sostegno entro i termini previsti al paragrafo 2, pena la non ricevibilità della domanda medesima.

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi interventi.

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

Documenti da allegare:

1. relazione tecnica-economica descrittiva degli investimenti richiesti e della situazione aziendale, redatta secondo il modello disponibile sul sito www.agriligurianet.it sezione intervento SRD03 bandi aperti;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell’investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, tubature, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella approvata dall’ente competente sul titolo edilizio;
3. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni, segnalazioni e quant’altro necessario per attestare l’immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste.
Nel solo caso in cui l’intervento sia subordinato alla presentazione di una comunicazione o una segnalazione prevista dalla vigente normativa in materia edilizia (C.I.L.A., S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire), è consentito al richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di allegare un’apposita dichiarazione attestante quali specifiche dichiarazioni o certificazioni verranno presentate al Comune competente, come più ampiamente riportato al capitolo 8 – sezione “Cantierabilità”.
Il progetto presentato al SUAP dovrà essere corredato, così come previsto dall’articolo 24 comma 2 delle Disposizioni approvate con la D.G.R. 604/2025, dal modulo regionale “modulo 7 – Allegato per interventi edilizi a finalità agrituristica” con i suoi allegati obbligatori (reperibili su www.agriligurianet.it), in cui deve essere illustrata l’attività agricola e la complementare attività agrituristica, per il rilascio del necessario parere preventivo del Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 a firma del richiedente che attesti che gli interventi edilizi per i quali viene richiesto il contributo non sono ancora iniziati;
5. cronoprogramma, con indicati i tempi di realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
6. nel caso di opere: computo metrico estimativo basato sui prezziari di riferimento come stabilito nel presente atto al capitolo 9) Spese ammissibili – sezione COSTI D’INVESTIMENTO MATERIALI E IMMATERIALI - OPERE EDILI E IMMOBILI;
7. nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: per ciascun bene tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra di loro. I preventivi devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di “gestione e consultazione preventivi” disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell’applicativo “gestione preventivi per domanda di sostegno” è consentita l’acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all’Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet.it dedicata al “Servizio

assistenza informatica SIAN – Psr misure strutturali” raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/servizio-assistenza-informatica-sian/psr-misure-strutturali.html> . I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al “Modello preventivo AGEA” scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall’Help Desk di presa in carico del ticket;

8. parere espresso dal comitato di valutazione di cui al capitolo 9), nel caso in cui non sia possibile adottare i criteri di valutazione della congruità della spesa indicati ai due precedenti punti;
9. per i beneficiari individuati al punto 2 del capitolo 5 “Beneficiari e Condizioni di ammissibilità”, è necessario allegare il modulo 7, reperibile su www.Agriligurianet.it nella sezione modulistica, attestante la connessione e la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica. Tale modulo non deve essere presentato qualora sia stato già prodotto durante l’iter per il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell’investimento (presentazione del progetto al SUAP), oppure nel caso previsto al punto 1 del capitolo 5.

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione sopra indicata, a seconda della tipologia di spesa, ovvero nel caso in cui l’istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti, verrà assegnato un termine perentorio, non prorogabile, di 10 giorni lavorativi per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni; la mancata o non esaustiva risposta da parte del richiedente nel termine fissato, comporta l’inammissibilità del singolo investimento o dell’intera domanda di sostegno, con conclusione negativa o parzialmente negativa del procedimento motivata dall’incompletezza della documentazione indispensabile all’istruttoria.

13) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL SOSTEGNO

Le domande di sostegno pervenute sono istruite, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, che provvede alla:

- assegnazione della domanda al responsabile del procedimento;
- presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- verifica di ricevibilità della domanda:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - soglie di ammissibilità della spesa e del contributo (capitolo 6);
 - presenza della relazione tecnica di cui al capitolo 12), debitamente compilata;

Le domande ricevibili vengono esaminate e si provvede a definire:

- l’ammissibilità delle domande, dei richiedenti e degli investimenti;
- l’ammissibilità e congruità delle spese preventivate;
- il punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al capitolo 10) del presente bando.

Ammissione al Sostegno

Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il sostegno sarà stabilito con atto di ammissione espresso al termine dell’istruttoria amministrativa di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria di tutte le domande risultate ammissibili, redatta sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

14) VARIANTI

Le operazioni approvate con atto di ammissione in corso di validità possono essere oggetto di domande di variante, purché debitamente motivate. Tali domande devono essere presentate esclusivamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e possono essere classificate nelle seguenti tipologie:

- Varianti di tipo soggettivo:
 - “domande di variante per cambio di beneficiario”.
- Varianti di tipo oggettivo:
 - “domande di variante di progetto”;
 - “domande di variante con modifica di superficie o localizzazione”.

Domande di variante di tipo soggettivo

Domanda di variante per cambio beneficiario.

La “domanda di variante per cambio beneficiario” può essere presentata in caso di circostanze eccezionali o cessione degli investimenti oggetto del sostegno, al fine di consentire il subentro di un nuovo beneficiario in luogo di quello originario, con la prosecuzione dell’operazione già ammessa a finanziamento.

La domanda di variante per cambio beneficiario deve garantire tutti i seguenti requisiti:

- il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando e dalla normativa di riferimento;
- il mantenimento degli obiettivi dell’investimento e dell’operazione approvata;
- la conservazione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria della domanda di sostegno e riportato nell’atto di ammissione al sostegno.

Domande di variante di tipo oggettivo

Le domande di “variante di progetto” o di “modifica di superficie o localizzazione” devono essere presentate, a pena di inammissibilità, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- prima dell’avvio degli investimenti oggetto della richiesta di variante;
- entro e non oltre il termine ultimo di 90 (novanta) giorni antecedenti la data stabilita, dall’atto di ammissione, per la presentazione della domanda di pagamento a saldo dell’operazione.

Per ogni operazione è ammessa la presentazione di una sola domanda di variante di progetto e una sola domanda di variante con modifica di superficie o localizzazione.

Le modifiche relative all’operazione ammessa a sostegno devono rispettare tassativamente tutti i seguenti requisiti:

- riguardare esclusivamente investimenti già ammessi al sostegno;
- garantire il mantenimento degli obiettivi dell’investimento e dell’operazione originaria;
- assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- preservare il punteggio attribuito e indicato nell’atto di ammissione al sostegno.

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all’ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

In ogni caso, una modifica agli investimenti ammessi non può determinare un aumento del contributo pubblico totale originariamente concesso per l’operazione.

Le domande di variante devono essere motivate e supportate da idonea documentazione a dimostrazione dell’esigenza di procedere con la variante dell’operazione ammessa al sostegno. Occorre, pertanto, allegare alla domanda di variante una relazione con la motivazione tecnica e il quadro di raffronto tra quanto ammesso con l’atto di ammissione e quanto variato, conformemente alla documentazione presentata per la domanda di sostegno. In particolare, se la variante proposta necessita di ulteriori autorizzazioni o preventivi, gli stessi devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda di variante, conformemente al capitolo 12 e alla normativa vigente, per potere essere valutati.

La presentazione di una domanda di variante avvia un procedimento amministrativo di valutazione della stessa che si deve concludere con un atto espresso.

Per quanto riguarda l’applicazione delle penalità indicate nell’allegato “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione” si deve fare riferimento agli investimenti e ai relativi importi ammessi a seguito dell’approvazione della domanda di variante e come risultano dal nuovo atto di ammissione al sostegno.

Domanda di variante di progetto

La domanda di variante di progetto è quell’atto con cui il beneficiario effettua una modifica degli investimenti ammessi con l’atto di ammissione al sostegno, secondo le specifiche dettagliate di seguito:

A) Costituiscono variante di progetto, e pertanto è necessario presentare un’apposita domanda di variante tramite il SIAN:

1. le modifiche degli investimenti ammessi al sostegno che comportano una riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un sotto-intervento (a causa della mancata realizzazione, parziale o totale) con contestuale incremento (qualitativo e/o quantitativo), di un altro o più sotto-interventi;
2. le modifiche degli investimenti ammessi al sostegno che comportano una riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un sotto-intervento (a causa della mancata realizzazione, parziale o totale) **SENZA** un contestuale incremento di altro/i sotto-intervento/i, oltre il limite del 10% del costo totale ammesso del singolo sotto-intervento variato.

Nel caso in cui la variante determini una riduzione superiore al 50% della spesa totale ammessa per l'operazione, il sostegno verrà revocato integralmente con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

B) Non costituiscono variante di progetto, e pertanto non è necessario presentare un'apposita domanda di variante tramite il SIAN:

1. la modifica della composizione della spesa relativa a un singolo sotto-intervento ammesso al sostegno, senza un contestuale incremento di altri sotto-interventi;
2. le modifiche in riduzione degli investimenti ammessi al sostegno che non eccedono il 10% del costo totale ammesso per il singolo sotto intervento, come indicato nell'atto di ammissione.

In questi casi, le modifiche non devono essere preventivamente autorizzate, ma dimostrabili al momento della presentazione della relativa domanda di pagamento, a condizione che siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui sopra, nonché tutte le specifiche del bando e del PSP.

A tal fine è sufficiente allegare alla relativa domanda di pagamento una relazione motivata che descriva dettagliatamente le modifiche apportate. La relazione deve essere supportata dai necessari giustificativi di spesa e dalla documentazione pertinente per l'ammissione al sostegno del sotto-intervento variato, conformemente al capitolo 12 e alla normativa vigente.

Domanda di variante con modifica di superficie o localizzazione.

La domanda di variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione consente di variare la localizzazione dei sotto-interventi, senza alterare la spesa precedentemente ammessa per ciascuno di essi.

15) PROROGA

La richiesta di proroga, per la modifica del termine di scadenza dell'atto di ammissione, deve essere motivata e deve essere presentata a firma del beneficiario a mezzo pec all'indirizzo: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it , all'attenzione del responsabile del procedimento di ammissione al sostegno.

L'istanza di proroga presentata avvia un procedimento amministrativo di valutazione della stessa che si deve concludere con un atto espresso.

Non può essere richiesta una proroga nei 30 (trenta) giorni antecedenti alla data di scadenza per presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione, a pena di irricevibilità.

L'operazione può essere prorogata al massimo di:

- tre mesi esclusivamente per l'acquisto di macchine e attrezzature;
- sette mesi per le altre operazioni, previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- in ogni caso non sono ammesse proroghe oltre il 31 maggio 2029.

16) DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno, sulla base delle spese effettivamente sostenute al momento di presentazione della domanda stessa e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotati di ammissione al sostegno valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure stabilite da AGEA);
- di stato avanzamento lavori (SAL);
- di saldo al completamento dell'operazione prevista. Il mancato completamento dell'operazione dà luogo alle penalità, consistenti in riduzioni e revoche totali, di cui all'allegato 2.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a) la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di ammissione;
- b) la somma complessiva di contributo richiesto tra anticipo e SAL non può superare il 90% del sostegno ammesso;
- c) la spesa non ammessa a pagamento e il relativo importo di contributo non ammesso in occasione di una domanda intermedia non può essere richiesta nelle domande di pagamento successive;
- d) la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 8 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di ammissione al sostegno per tutte le altre operazioni.
- e) è consentita la tardiva presentazione della domanda di pagamento di saldo con conseguente riduzione del contributo spettante, calcolata sull'importo del contributo ammesso al sostegno e decurtata dal contributo ammissibile a pagamento, con una percentuale pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo e una penalità massima del 6% corrispondente a 30 giorni di calendario. Trascorso detto termine il sostegno è decaduto di diritto. Le spese devono comunque essere sostenute regolarmente alla data di scadenza dell'atto di ammissione, a pena di inammissibilità.
- f) la domanda di saldo deve dare atto dell'avvenuta presentazione al SUAP della SCIA di inizio attività agrituristica o della variazione della stessa. In ogni caso, prima del pagamento finale, il procedimento iniziato con la SCIA deve essere concluso positivamente.

La domanda di pagamento deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa, ovvero, a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
3. nel caso di opere: computo metrico consuntivo, basato sullo stesso prezzario di riferimento utilizzato nella domanda di sostegno e contenente le stesse voci di spesa contenute nel computo metrico estimativo così come autorizzato a sostegno;
4. nel caso di acquisti di attrezzature: elenco delle stesse con evidenziato, quando possibile, il numero di matricola;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia e relative certificazioni degli impianti, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali è stato ammesso a contributo;
6. fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio-Sdi (tranne i casi di esonero previsti dalla legge) delle opere, delle attrezzature delle spese generali e tecniche e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza di pagamento (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). I sopracitati documenti (fatture e altri documenti equivalenti) devono essere emessi riportando il CUP o la dicitura: "CSR LIGURIA 2023/2027. Domanda n° seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. Le fatture e gli altri documenti equivalenti devono essere emessi sin dall'origine con l'apposizione della predetta dicitura, in mancanza della quale il documento contabile ed il relativo investimento sono da considerarsi non conformi al bando ed alle regole del PSP e, pertanto, non possono essere utilizzati né per la rendicontazione delle spese ammissibili né per il completamento degli investimenti programmati. Inoltre, ai fini del PSP e del

presente bando non è consentito sanare la mancanza della dicitura sulla fattura originaria mediante l'emissione di autofatture;

7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSP 2023/2027, redatta sul modello scaricabile da www.agriligurianet.it ;
8. esclusivamente per la domanda di pagamento di anticipo il beneficiario, successivamente al rilascio della domanda su SIAN, dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria, generata tramite le apposite procedure disponibili sul portale SIAN.

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di pagamento della documentazione sopra indicata, a seconda della tipologia di spesa, ovvero nel caso in cui l'istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti, verrà assegnato un termine perentorio, non prorogabile, di 10 giorni lavorativi per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni; la mancata o non esaustiva risposta da parte del richiedente nel termine fissato, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di pagamento, con conclusione negativa o parzialmente negativa del procedimento motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria, con eventuale decadenza di diritto al sostegno e revoca, con conseguente recupero del contributo eventualmente già erogato.

17) ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL PAGAMENTO

Le domande di pagamento pervenute sono istruite, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, che provvede alla:

- assegnazione della domanda al responsabile del procedimento;
- presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- la verifica di ricevibilità;
 - rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento in base all'atto di ammissione;
 - la verifica della presenza della documentazione obbligatoria richiesta;
- la verifica della regolare attuazione dell'operazione;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi di spesa e quietanze di pagamento per le spese sostenute;
- la definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo ammissibile e liquidabile, nei limiti di quanto assegnato con la concessione e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di revoche, riduzioni ed esclusioni (vedi capitolo 18).

Qualora il Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario o sia previsto dalle norme generali del PSP potrà effettuare una visita in situ o richiedere documentazione integrativa.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda, la Regione provvede all'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA dell'autorizzazione al pagamento ai fini dell'erogazione del sostegno liquidabile.

18) VIOLAZIONI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI, ESCLUSIONE, DECADENZA

La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo entro il termine perentorio indicato nell'atto di ammissione al sostegno determina la decadenza dell'atto di ammissione stesso ed il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 si applicano le disposizioni attuative determinate con il decreto ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta di rispettare tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, ivi comprese le dichiarazioni sottoscritte in calce alla domanda stessa, fino alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e per la durata degli impegni stabiliti dal presente bando.

Le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando devono essere sempre rispettate, pena il rifiuto/revoca del sostegno, in particolare in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o del progetto/operazione.

Gli obblighi e gli impegni previsti dal bando devono essere rispettati pena la riduzione del sostegno ammesso fino alla sua decadenza con conseguente recupero dei contributi eventualmente già erogati.

Il mancato rispetto degli impegni comporta l'applicazione di riduzioni ai sensi del D.M. n. 93348/2024, come descritto nell'allegato 2.

Le riduzioni sono calcolate sul contributo totale ammesso al sostegno con l'atto di ammissione e decurtate dall'importo del pagamento ammissibile a seguito di istruttoria.

Ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato n. 5 del D.M. n. 93348/2024, le fattispecie di violazione di impegni e i relativi livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata, come risulta dal documento "Elenco delle violazioni di impegno (D.M. n. 93348 del 23/02/2024)" allegato 2 sono determinate come di seguito:

punteggio	percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4$	50%

Fermo restando l'eventuale sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 2021/2116, e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero delle somme eventualmente percepite.

Le violazioni d'impegno sono cumulative.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

- impegni previsti da PSP;
- altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSP, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal bando e dal PSP, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal del D.M. n. 93348/2024, a:

- attuare completamente e correttamente gli investimenti ammessi al sostegno. L'importo di spesa che viene ammessa a sostegno e il relativo contributo riservato al beneficiario obbliga lo stesso a rendicontarlo completamente attuando correttamente gli investimenti ammessi. È ammessa una tolleranza del 10% sul totale della spesa ammessa sull'intera operazione, come risultante dall'atto di ammissione. Una spesa non ammissibile o non rendicontata secondo le regole del bando e del PSP determina la non ammissibilità parziale o totale della parte cui si riferisce. Un investimento non ammissibile non viene computato per la corretta e completa realizzazione dell'operazione finanziata con conseguente applicazione delle riduzioni stabilite;
- comunicare la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione a tal fine si impegna in particolare a:

- non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;

- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

19) MONITORAGGIO E CONTROLLO

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a:

- fornire ai Settori competenti della Regione Liguria ogni atto e documento concernente il Progetto oggetto di finanziamento nonché tutte le informazioni, i dati, risultati utili derivanti dall'investimento, ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del CSR 2023/2027;
- consentire, pena la decadenza dal sostegno ammesso, l'accesso ai propri locali, ai luoghi dell'investimento e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale si riserva di effettuare in itinere, nel periodo di svolgimento del Progetto, visite o sopralluoghi in situ, che possono essere preceduti da un preavviso, per la verifica della effettiva realizzazione dell'investimento nonché interviste, durante e successivamente allo svolgimento delle attività progettuali.

20) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a:

- a. indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR;
- b. assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale;
- c. collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

La Regione si riserva con successivo provvedimento di predisporre un documento con il dettaglio degli elementi in questione.

In caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni si applica la riduzione di cui all'allegato 2.

21) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116 art. 3 e ai fini del sostegno, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e. il decesso del beneficiario;
- f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo

rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di “Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali” sul portale SIAN.

22) DATI PERSONALI

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali, acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell’art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato 3.

23) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché le disposizioni del PSP/CSR 2023/2027.